

Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013

di **Elisabetta Frontoni** - Ricercatrice in diritto costituzionale presso l'Università Roma Tre

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. La distinzione tra “genitorialità giuridica” e “genitorialità naturale”; 3. Il precedente diretto: la sentenza n. 425 del 2005 e la sentenza della Corte EDU *Godelli c. Italia*; 4. La violazione degli art. 2 e 3 Cost. e l'assorbimento degli altri profili di censura, in particolare della violazione dell' art. 117, primo comma, Cost.

1. Premessa

Con la recente sentenza n. 278 del 2013 la Corte costituzionale torna sul tema del diritto del figlio adottato a conoscere le proprie origini e risolve la delicata questione del bilanciamento tra tale diritto e il diritto della madre a rimanere anonima¹, con una sentenza additiva di principio² con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui tale articolo non prevede-attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri

¹La Corte si era già pronunciata sul tema con la sentenza n. 425 del 2005, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983. Su tale decisione v. A. O. COZZI, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*, in *Giur. cost.*, 2005, 4602 ss. e L. TRUCCO, *Anonimato della madre versus identità del figlio davanti alla Corte costituzionale*, in *Dir. inform.*, 2006, 107 ss.

²La pronuncia additiva di principio appare una scelta annunciata. Nella precedente decisione del 2005, dichiarando l'infondatezza nel merito, il giudice costituzionale aveva lasciato intendere, con la frase «a prescindere da ogni altra considerazione sulla portata di una tale pronuncia», che la soluzione additiva secca, indicata dal giudice *a quo*, non era di fatto percorribile, essendo possibili una pluralità di soluzioni. Infatti, il compito di contattare la madre per farle scegliere se mantenere l'anonimato o rivelare al figlio la sua identità potrebbe essere attribuito al giudice o, per esempio, come avviene in Francia, ad un organo *ad hoc*. Proprio alla luce di tale pluralità di soluzioni, peraltro, il giudice costituzionale avrebbe anche potuto adottare una decisione di inammissibilità come ha fatto nella successiva sentenza n. 279 del 2013. Sulla diversità di soluzioni adottate nelle due decisioni, v. A. RUGGERI, *Ancora una decisione d'incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nota minima a Corte cost. n. 279 del 2013, in tema di sovraffollamento carcerario)*, in *Consulta online*, 27 novembre 2013.

la massima riservatezza-la possibilità per il giudice di interpellare la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata- su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione³.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro in riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost.

Secondo il giudice remittente, la disposizione censurata, escludendo la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulla propria origine, senza aver verificato la perdurante volontà della madre biologica di non essere nominata, si poneva in contrasto con l' art. 2 Cost., in quanto, violando il diritto di ricerca alla propria origine, non garantiva il diritto all'identità personale dell'adottato; con l'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento fra l'adottato figlio di una donna che aveva espressamente dichiarato di non voler essere nominata e l'adottato nato da una donna che non aveva reso alcuna dichiarazione; con l'art. 32, in quanto non permetteva al figlio di conoscere dati genetici rilevanti per la sua salute, ed, infine, con l'articolo 117, primo comma, Cost., perché violava l'art. 8 della CEDU per come interpretato dalla Corte EDU nella recente sentenza *Godelli contro Italia*, relativa proprio alla normativa oggetto del giudizio che

³ Così il dispositivo della sent n. 278 del 2013.

L'art. 28 della legge n. 184 del 1983, così come modificato dalla legge n. 149 del 2001 e successivamente dal decreto legislativo n. 196 del 2003, prevede che «1. Il minore adottato e' informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono piu' opportuni. 2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternita' e alla maternita' del minore e dell' annotazione di cui all'articolo 26, comma 4. 3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorita' o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria. Non e' necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall' ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. 4. Le informazioni concernenti l'identita' dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potesta' dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessita' e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. 5. L'adottato, raggiunta l'eta' di venticinque anni, puo' accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identita' dei propri genitori biologici. Puo' farlo anche raggiunta la maggiore eta', se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. 6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste. 7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore di eta' quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

secondo la Corte di Strasburgo non avrebbe bilanciato adeguatamente gli interessi della madre biologica e del figlio⁴.

2. La distinzione tra “genitorialità giuridica” e “genitorialità naturale”

Il giudice costituzionale accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 2 e 3 Cost., ritenendo assorbiti i profili di censura formulati in riferimento agli altri parametri.

Secondo la Corte, la violazione dei due parametri costituzionali discende dalla “irreversibilità del segreto” che fa sì che la normativa diventi eccessivamente rigida finendo sostanzialmente per «espropriare la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un’efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l’impedimento all’eventuale rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, *ab origine*, collegare il vincolo del segreto su chi lo ha generato»⁵. Se è vero, infatti, che il parto in anonimato mira a tutelare sia la salute del figlio che la salute della madre, evitando che quest’ultima ricorra al parto clandestino, o all’interruzione di gravidanza, non è meno importante la considerazione che la scelta legislativa risponde anche alla esigenza di salvaguardare la salute psichica di entrambi. Proprio questo profilo, tuttavia, può venire compromesso laddove, da un lato, si neghi il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, in quanto «il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale»⁶, e, dall’altro, si faccia prevalere il diritto all’anonimato della madre, non dandole la possibilità di ripensare alla sua scelta. Così da trasformare, quel diritto in un “dovere all’anonimato”.

Per superare la rigida contrapposizione tra i due interessi, la Corte introduce la distinzione tra “genitorialità giuridica” e “genitorialità naturale” che le permette di osservare che «una rinuncia

⁴ Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*, ric. n. 33783/09 in www.echr.coe.int. Su questa decisione v. il commento di M. CERASE, *Il parto in anonimato al vaglio della Corte europea dei diritti: una condanna davvero convincente?*, in www.rivistaaic.it, 4/2012 e D. BUTTURINI, *La pretesa a conoscere le proprie origini come espressione del diritto al rispetto della vita privata*, in www.forumcostituzionale.it, 24 ottobre 2012.

⁵ Cfr. Corte cost., sent. n. 278 del 2013, punto 5 del *Considerato in diritto*.

⁶ Cfr. Corte cost., sent. n. 278 del 2013, punto 4 del *Considerato in diritto*.

irreversibile alla genitorialità giuridica non può ragionevolmente implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla genitorialità naturale: ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost»⁷.

Ed è proprio il concetto di relazione che consente alla Corte di affrancarsi dall'idea che la madre sia tutelata in maniera più piena garantendole un anonimato assoluto, così come da lei richiesto al momento del parto.

Come è, del resto, ormai ampiamente sostenuto da uno dei settori più avanzati della riflessione femminista, anche i problemi etici connessi al tema della nascita non possono essere affrontati attraverso la contrapposizione fra gli interessi della donna e quelli (confliggenti) del nascituro⁸.

In questa nuova prospettiva, è fuorviante tentare ad esempio di mostrare che la donna è l'unico individuo che conta e che il nascituro non è un individuo degno di considerazione. Si tratta piuttosto di prendere atto del fatto che siamo in presenza, già dall'inizio della gravidanza, di una relazione nella quale la donna svolge un ruolo fondamentale. Questi legami, una volta sviluppati nella relazione fra due individui, sono dinamici e sempre rivedibili. Non sono schematicamente il luogo o "della fiducia reciproca" o delle "cesure irrecuperabili", ma diventano piuttosto quello spazio che è attraversato dalle "narrazioni" che ciascuno di noi elabora per dare conto di sé agli altri⁹.

3. Il precedente diretto: la sentenza n. 425 del 2005 e la sentenza della Corte EDU Godelli c. Italia

Del resto, la normativa censurata costituisce il «punto di arrivo di una evoluzione legislativa sul tema dei rapporti tra il minore adottato con adozione legittimante e la sua famiglia di origine»¹⁰ che va proprio in questa direzione. Infatti, mentre la disciplina originaria prevedeva la loro totale cessazione, successive modifiche hanno permesso di tutelare l'interesse dell'adottato a conoscere le

⁷ Cfr. Corte cost., sent. n. 278 del 2013, punto 5 del *Considerato in diritto*. Si sofferma su questo profilo della decisione della Corte e sul cambio di prospettiva che esso comporta anche il commento di S. FAVALLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini: un dialogo decennale tra CEDU e Corte costituzionale italiana*, in www.forumcostituzionale.it, 9 dicembre 2013.

⁸ In questo senso, C. BOTTI, *Prospettive femministe*, Torino, 2012, 110 ss.

⁹ Per questa prospettiva v., ampiamente, J. BUTLER, *Critica della violenza etica*, Milano, 2006, 59 ss.

¹⁰ Cfr. Corte cost., sent. n. 425 del 2005, punto 2 del *Considerato in diritto*.

proprie origini, tenendo in considerazione anche il possibile contrasto tra tale interesse e quello dei genitori naturali e adottivi. In questa prospettiva, una prima modifica è stata introdotta con la legge n. 149 del 2001 che, incidendo sull'art. 28 della legge n. 183 del 1984, ha imposto ai genitori adottivi di informare il minore adottato della sua condizione, nel modo e con le forme più opportune, e ha assoggettato l'accesso dell'adottato alle informazioni sulle proprie origini ad una serie di cautele variamente graduate relativamente alla sua età e alle ragioni della ricerca, mantenendo tuttavia al comma 7 il divieto di accesso alle informazioni «se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non volere essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo»¹¹. Successivamente, l'art. 177, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, ha nuovamente modificato il comma 7 dell'art. 28, prevedendo il divieto di accesso dell'adottato alle informazioni sulle sue origini nella sola ipotesi in cui la madre naturale abbia dichiarato di non voler essere nominata nella dichiarazione di nascita, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396¹².

Nel 2005, tuttavia, pur alla luce di questa evoluzione normativa, il giudice costituzionale aveva dichiarato una analoga questione di legittimità costituzionale infondata, in quanto la norma censurata non si poneva in contrasto con i parametri costituzionali invocati, tra i quali, peraltro, figuravano gli stessi articoli 2 e 3 Cost¹³.

Come giustificare allora la *revirement* operato dalla decisione in commento?

Si potrebbe ritenere che tale mutamento giurisprudenziale sia dovuto alla recente sentenza della Corte EDU, la sentenza *Godelli contro Italia* con la quale la Corte, in un caso analogo, ha

¹¹ Cfr. art. 28 della legge n. 183 del 1984 nel testo precedente alla modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 196 del 2003.

¹² L'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 396 del 2000 prevede che «la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata».

¹³ Anche la sentenza del 2005 era stata preceduta da una sentenza della Corte EDU, la sentenza *Odièvre c. Francia* del 13 febbraio 2003, ric. n. 42326/98, ma in quell'occasione la Corte non aveva ritenuto di aprirsi alle sollecitazioni provenienti dalla Corte sovranazionale. La Corte di Strasburgo, infatti, aveva affermato che nel caso di specie la legge francese non si poneva in contrasto con l'art. 8 CEDU solo perché tale legge prevede la possibilità per la madre di rimuovere il segreto e contempera così le esigenze della madre e del figlio. Vale la pena osservare, tuttavia, che è solo nel 2007, con le note sentenze n. 348 e 349, che il giudice costituzionale ha aperto l'ordinamento interno al rispetto degli obblighi internazionali, così come previsto dall'art. 117, comma primo, Cost., ed, in particolare, di quelli provenienti dalla CEDU e che nel 2005 il giudice *a quo* non aveva impugnato la disposizione per violazione indiretta dell'art. 117, primo comma, Cost.

condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della CEDU, in quanto non ha cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi in contrasto, così oltrepassando il margine di apprezzamento dello Stato.

La violazione indiretta dell'art. 117, primo comma, Cost., del resto, era uno dei profili di incostituzionalità indicati dal giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione.

Come si è già ricordato, tuttavia, la Corte non risolve la questione utilizzando la via, forse più facile, della violazione di tale parametro di legittimità costituzionale e dichiara l'incostituzionalità per violazione degli articoli 2 e 3 Cost., ritenendo assorbiti gli altri motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri¹⁴.

4. La violazione degli art. 2 e 3 Cost. e l'assorbimento degli altri profili di censura, in particolare della violazione dell' art. 117, primo comma, Cost.

Invero, la sentenza Godelli viene opportunamente richiamata dalla Corte. Il giudice costituzionale, infatti, sottolinea che tale decisione «invita a riflettere» sul «profilo diacronico della tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre»¹⁵, ma le argomentazioni della Corte di Strasburgo vengono utilizzate per puntellare una motivazione che la Corte italiana costruisce in modo autonomo. Quasi a voler sottolineare che non è necessario ricorrere a “tutele” esterne per garantire diritti che possono essere ricostruiti, “a tutto tondo”, già in forza della norme costituzionali. Così, il giudice costituzionale trova nell' art. 2 Cost. sia il fondamento del diritto all'identità personale, inteso non solo come diritto ad una corretta rappresentazione di sé, ma anche come «diritto di conoscere le proprie origini»¹⁶, sia del diritto all'anonimato della madre che, tuttavia, non va inteso come immodificabile, ma come frutto di una «opzione eventualmente

¹⁴ Per un'ampia riflessione sul ruolo e sul valore da riconoscere alle decisioni della Corte EDU, anche alla luce di recenti importanti decisioni della Corte costituzionale, v. A. RUGGERI, *L' "intensità" del vincolo espresso dai precedenti giurisprudenziali, con specifico riguardo al piano dei rapporti tra CEDU e diritto interno e in vista dell'affermazione della Costituzione come "sistema"*, in *Consulta online*, 30 gennaio 2013.

¹⁵ Cfr. Corte cost., sent. n. 278 del 2013 punto 5 del *Considerato in diritto*.

¹⁶ Cfr. Corte cost., sent. n. 278 del 2013, punto 4 del *Considerato in diritto*. Tale concezione ampia del diritto all'identità personale, come diritto del singolo a ricostruire la propria storia, era già stata accolta dalla Corte nella sent. n. 425 del 2005. Su questa apertura della Corte v. A. O. COZZI, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*, cit., 4605 e L. TRUCCO, *Anonimato della madre versus identità del figlio davanti alla Corte costituzionale*, cit., 107 ss.

revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché ora più rispondente alle motivazioni per cui la scelta è stata compiuta»¹⁷.

La Corte segue la via del dialogo con la Corte di Strasburgo, senza tuttavia lasciare a quest'ultima, e al testo che essa interpreta e applica, il ruolo di garante dei diritti.

Ciò si traduce nel mancato ricorso al parametro, pure invocato dal giudice remittente, dell'art. 117, primo comma, Cost., la cui violazione anzi viene ritenuta assorbita per il fatto che la disposizione censurata si pone già in contrasto con altre norme costituzionali. Questa decisione sembrerebbe muoversi insomma nel senso auspicato da una parte della dottrina che ritiene il limite degli obblighi internazionali come “residuale” «concretamente evocabile o comunque utilizzabile quale autonoma ragione della dichiarazione di incostituzionalità solo ove il vincolo da esso discendente non sia ricavabile da altro disposto costituzionale e sempre che il suo rispetto non sia causa di decremento di tutela rispetto a quella già assicurata dall'ordinamento interno»¹⁸.

Si tratta di una prospettiva che valorizza l'interpretazione costituzionale nella consapevolezza che, anche laddove le affermazioni del giudice di Strasburgo siano nel seno di un «innalzamento del livello di tutela», non è necessario ricorrere alla violazione del 117, primo comma, Cost. «ben potendosi, viceversa, richiamare le pronunce della Corte europea in funzione interpretativa del diritto riconosciuto a livello domestico per ricostruirne l'attuale fisionomia».¹⁹

Nel motivare la decisione in commento, peraltro, il giudice costituzionale, seppur cogliendo le sollecitazioni della sentenza Godelli, sembra proporre una visione delle vicende umane che sono dietro al diritto che va anche al di là delle pur significative affermazioni della Corte di Strasburgo, ponendo l'accento su un aspetto, “la mutevolezza delle relazioni”, che le permettere di bilanciare il diritto del figlio adottato a conoscere la propria origine e il diritto della madre che ha scelto il parto in anonimato in modo diverso rispetto a quanto aveva fatto nel 1995.

¹⁷ Cfr. Corte cost., sent. n. 278 del 2013, punto 5 del *Considerato in diritto*.

¹⁸ In questi termini, cfr. M. RUOTOLO, *Le irragionevoli restrizioni al diritto di difesa dei detenuti in regime di 41-bis*, in *Consulta online.*, 8 ottobre 2013. Per una riflessione più ampia sull'uso residuale dell'art. 117, primo comma, Cost. e sul ruolo dell'interpretazione costituzionale, vedi già ID. *L'incidenza della CEDU sull'interpretazione costituzionale. Il caso dell'art. 27, comma 3, Cost.*, in www.rivistaaic.it, n. 2/2013. Sulla necessità che il raffronto tra tutela costituzionale e tutela convenzionale dei diritti debba andare sempre nel senso dell'espansione della loro garanzia, chiarita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 264 del 2012, v., già prima di tale decisione, le riflessioni di G. SILVESTRI, *Fonti interne, fonti esterne e tutela integrata dei diritti fondamentali*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2011, 3405 ss.

¹⁹ Per questa posizione, v. V. MANES-V. NAPOLEONI, *Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di “carcere duro”: nuovi tracciati della Corte in tema di bilanciamento di diritti fondamentali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 3 luglio 2013, 19.

Il giudice costituzionale, insomma, reinterpreta il parametro di legittimità costituzionale che viene riletto non solo “alla luce della” giurisprudenza sovranazionale, ma anche “al di là di” quest’ultima. L’aspetto relazionale, infatti, è del tutto assente nella sentenza Godelli, che si limita a prendere in considerazione la relazione della madre e del figlio con gli altri, ma non tra di loro.

In questa prospettiva, la giurisprudenza sovranazionale costituisce per il giudice costituzionale lo stimolo, ma anche l’*occasione* per una rilettura delle norme costituzionali. Lo stimolo, in quanto il dialogo tra le Corti rappresenta uno strumento che permette di intendere le costituzioni nazionali inserendole in «un quadro di sfondo nel quale esse possono assumere un preciso significato in relazione ad un determinato momento storico»²⁰. L’*occasione*, in quanto, con molta probabilità, il giudice nazionale sarà stato sollecitato a risollevare una *quaestio legitimitatis*, già risolta dalla Corte costituzionale nel senso della infondatezza, proprio alla luce della recente decisione della Corte EDU, che indubbiamente rappresentava una novità dal punto di vista del parametro costituzionale. Dal momento che, in forza dell’art. 117, primo comma, Cost., le disposizioni convenzionali costituiscono norme interposte per come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

In questa ricostruzione, la giurisprudenza sovranazionale, lungi dall’espropriare la Corte costituzionale del ruolo di garante dei diritti o dal renderla mera “esecutrice” di decisioni prese altrove²¹, innesca un circolo virtuoso. Essa, infatti, non solo rappresenta uno stimolo per il giudice a risollevare la questione di legittimità²², ma funge anche da stimolo per la Corte a ripensare la propria giurisprudenza nel senso di una tutela più piena dei diritti costituzionalmente garantiti.

²⁰ Cfr. G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna, 2013, 561.

²¹ Per questa formula v. B. RANDAZZO, *Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo*, Milano, 2012, 162.

²² Ad esiti del tutto opposti rispetto a quelli della sentenza in commento portano decisioni diverse come la nota, e molto criticata in dottrina, ordinanza della Corte costituzionale n. 150 del 2012 le cui conclusioni spingerebbero invece i giudici a “fare da sé” finendo per emarginare la stessa Corte costituzionale. Su tale profilo della decisione v. E. MALFATTI, *Un nuovo (incerto?) passo nel cammino “convenzionale” della Corte*, in www.forumcostituzionale.it, 29 giugno 2012 e A. MORRONE, *Shopping di norme convenzionali? A prima lettura dell’ordinanza n. 150/2012 della Corte costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it, 19 luglio 2012. Sempre relativamente a quella decisione ragionava di un singolare assorbimento dei vizi al contrario A. RUGGERI, *La Corte costituzionale, i parametri “conseguenziali” e la tecnica dell’assorbimento dei vizi rovesciata (a margine di Corte cost. n. 150 del 2012 e dell’anomala restituzione atti da essa operata con riguardo alle questioni di costituzionalità relative alla legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in *Consulta online*, 12 giugno 2012.